



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 11.10.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di gara BUNARTE Marco referto relativo alla gara "CSB SAL8 Mozzate" svoltosi in data 09.10.2017;
- nel predetto esposto veniva lamentato che il giocatore CARAVELLO Marcello in contestazione ad una decisione arbitrale lo stesso iniziava a contestare le decisioni arbitrali e nonostante il tentativo da parte della Direzione di gara di risolvere la vicenda venutasi a creare lo stesso, mantenendo un tono sempre molto alto, in contestazione alle decisioni arbitrali abbandonava la gara falsando così il risultato finale;

**Considerato che:**

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che "*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*";
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo

competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;

- i comportamenti denunciati nell’esposto di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall’art. 1, II comma, del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di dell’arbitro di gara e dell’immotivata intensità dell’atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “CSB SAL8 Mozzate” svoltosi in data 09.10.2017, riportate nel referto del Direttore di gara, denunciano un comportamento non tollerabile da parte del giocatore CARAVELLO Marcello nei confronti di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive ed alla presenza di pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall’atleta CARAVELLO Marcello, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un organo federale.

Inoltre il comportamento del predetto atleta ha compromesso irrimediabilmente il risultato finale della competizione sportiva, rendendosi autore dell’abbandono



della gara.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del giocatore CARAVELLO Marcello nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. CARAVELLO Marcello ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

Bisogna però tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, della assoluta mancanza di resipiscenza dell’atleta CARAVELLO Marcello che non ha chiesto scusa e non si è giustificato dei fatti così come refertati.

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie questo organo di giustizia ritiene congruo stabilire la pena della sospensione del giocatore da ogni attività stabilita in mesi due di sospensione

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 42 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell’art. 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore CARAVELLO Marcello da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende

l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CARAVELLO Marcello ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 03 novembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rosso', written over a large, faint oval shape.